



La Milana Grupo P. Esperanto

STATUTO

DE

La Milana Grupo ———

————— p. Esperanto



Ogni socio è vincolato per un anno dal principio del trimestre nel quale s'è iscritto. S'intende obbligato per un' altro anno quel socio che non abbia presentato per iscritto le proprie dimissioni prima dell'inizio dell'ultimo trimestre.

Cariche Sociali.

ART. 6.^o

Il Gruppo è retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto di 12 membri da eleggersi dai soci convocati in assemblea generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti. Quando non si verifichi la nomina nel modo sopra indicato si procederà al ballottaggio fra coloro che conseguiranno il maggior numero di voti relativamente maggiore. Il ballottaggio avrà pure luogo fra i proposti che avranno conseguito un egual numero di voti.

ART. 7.^o

I consiglieri durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio si rinnova per metà ogni anno. Il Consiglio Direttivo eleggerà ogni anno nel proprio seno un *presidente*, un *vice-presidente*, un *segretario* e un *cassiere*.

ART. 8.º

Le adunanze del Consiglio non sono valide se non sono presenti almeno quattro consiglieri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

A parità di voti quello del presidente determina la maggioranza.

ART. 9.º

Il Consiglio ha facoltà di allontanare temporaneamente i soci morosi e quelli che in altro modo si mostrassero non degni di rimanere nella Società; deve riferirne all'assemblea generale la quale potrà deliberarne la radiazione.

Delle Assemblee Generali.

ART. 10.º

Le assemblee generali dei soci sono *ordinarie* e *straordinarie*.

L'assemblea Generale ordinaria si terrà una volta all'anno nel primo trimestre dell'anno sociale; le straordinarie si terranno ogni qualvolta il Consiglio direttivo crederà opportuno di convocarle, oppure quando un sesto dei soci ne faccia richiesta in iscritto al presidente indicandone il motivo.

In questo caso il presidente dovrà convocare l'assemblea entro **20** giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 11.º

La convocazione delle Assemblee spetta al presidente della Società.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi e sarà reso noto per lettera inviata al domicilio designato da ciascun socio.

ART. 12.^o

Le assemblee sono validamente adunate quando intervenga almeno il quarto dei Soci.

Trascorsa però un'ora da quella indicata nella lettera di convocazione, le assemblee saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non potrà per altro deliberarsi se non sulle materie comprese nell'ordine del giorno fatto noto nel modo determinato dall'articolo precedente.

ART. 13.^o

Trattandosi di riformare lo Statuto o di sciogliere la Società, per la validità dell'assemblea generale dovranno essere presenti almeno due terzi dei soci; però trascorsa un'ora da quella indicata nella lettera di convocazione basterà che sia presente almeno il quinto di questi soci; in caso contrario si convocherà una seconda assemblea entro i 15 giorni e non prima di 5 giorni dalla riunione della prima; e questa assemblea trascorsa un'ora da quella indicata nella lettera di convocazione sarà validamente adunata qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 14.^o

Nell'assemblea generale ordinaria i soci:

1. Approveranno i bilanci consuntivo e preventivo;
2. Nominano i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15.^o

Le proposte d'iniziativa dei soci da trattarsi nell'assemblea generale ordinaria dovranno essere sottoscritte da almeno 10 di loro e presentate alla presidenza almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Scioglimento della Società.

ART. 16.^o

Nel caso di scioglimento della Società tutto quanto le apparterrà, dedotto il passivo, sarà erogato a scopo di istruzione a seconda delle deliberazioni dell'assemblea generale, esclusa però ogni divisione fra i soci.

Il disposto di questo articolo non potrà mai essere modificato.

Disposizione transitoria.

Il primo anno si procederà all'estrazione a sorte dei 6 consiglieri che dovranno essere sostituiti.

